

I riconoscimenti istituzionali Uisp

1. Delibera del Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Pubblichiamo la Deliberazione di conferma del riconoscimento dell'Uisp da parte del Coni come Ente di promozione sportiva. Ricordiamo che il primo riconoscimento dell'Uisp da parte del Coni risale al 24 giugno 1976 (Deliberazione n.27)

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Deliberazione del Consiglio Nazionale N. 1224 del 15 maggio 2002

Oggetto: Conferma di riconoscimento ai fini sportivi degli Enti di Promozione Sportiva già riconosciuti alla data di entrata in vigore dello Statuto del CONI, a condizione che vengano approvati i relativi statuti.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

VISTO l'articolo 5 del Decreto Legislativo 23 Luglio 1999, n. 242;

VISTO l'articolo 6 dello Statuto del Coni;

VISTO l'articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 138;

VISTO l'art. 6 dello Statuto del CONI, punto 4 - c), in ordine ai provvedimenti di riconoscimento ai fini sportivi, tra gli altri, degli Enti di Promozione Sportiva;

VISTE le proprie deliberazioni n.27 del 24 giugno 1976, nn. 116, 117 e 118 del 22 febbraio 1978, n.424 del 13 aprile 1984 e n. 708 del 27 luglio 1994, con le quali sono stati riconosciuti gli Enti di Promozione Sportiva;

VISTO l'art.36 dello Statuto del CONI, che stabilisce i tempi per il conseguimento dei requisiti, di cui al precedente art.27, da parte degli Enti di Promozione Sportiva già riconosciuti alla data di entrata in vigore dello Statuto stesso;

VISTA, altresì, la propria deliberazione n. 1214 del 19 dicembre 2001, con cui sono stati prorogati i tempi indicati nel sopraccitato articolo 36 dello Statuto del CONI fino al 30 giugno 2002;

CONDIVISA la proposta della Giunta Nazionale con

deliberazione n. 237 del 14 maggio 2002 in ordine alla conferma di riconoscimento per gli Enti già riconosciuti alla data di entrata in vigore dello Statuto del CONI, sulla base della idoneità di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, con la sola esclusione degli statuti, la cui approvazione è rimandata ad altre riunioni, allorché saranno ritenuti conformi a quanto richiesto dal competente Ufficio Giuridico Statuti e Normative FSN; nonché alla necessità di soprassedere per quanto riguarda il CNS - Fiamma, in attesa che la Magistratura si esprima sulla situazione della dirigenza dell'Ente e venga identificato il legittimo rappresentante;

VISTA la relazione allegata che costituisce parte integrante della presente deliberazione, cui sono altresì allegate le schede comprovanti la presenza dei predetti requisiti.

DELIBERA

Di confermare il riconoscimento ai fini sportivi, a condizione che vengano approvati i relativi statuti, dei seguenti Enti di Promozione Sportiva, già riconosciuti alla data di entrata in vigore dello Statuto del CONI:

Associazione Centri Sportivi Italiani (ACSI)
Associazione Italiana Cultura Sport (AICS)
Alleanza Sportiva Italiana (ASI)
Centro Nazionale Sportivo Libertas (CNS - Libertas)
Centri Sportivi Aziendali Industriali (CSAIn)
Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN)
Centro Sportivo Italiano (CSI)
Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale (ENDAS)
Movimento Sportivo Azzurro Italia (MSPI)
Polisportive Giovanili Salesiane (PGS)
Unione Italiana Sport per Tutti (UISP)
Unione Sportiva Acli (U. S. ACLI)

IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci

2. Riconoscimento da parte del Ministero dell'Interno

Dipartimento della P.S.
Direz. Gen. le Affari Gen. II
Serv. Pol. Amm. vs e Sociale
Div. Prima Sez. 3^a
559/C. 7759/12000.A.91

MILANO 100000 001

MINISTERO DELL'INTERNO

Il Ministro dell'Interno

VISTE le istanze in date 13.5.1987 e 12.6.1987, con le quali il Presidente Nazionale dell'Unione Italiana Sport Popolare (U.I.S.P.S.) con sede in Roma indirizzo postale 00196 Roma, ha chiesto il riconoscimento di tale organismo quale ente nazionale a finalità assistenziali, ai sensi dell'art.2, IV^a comma della legge 14.10.1974, n.524, e norma del quale gli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non sono assoggettati ai piani che le Amministrazioni Comunali, in conformità dell'articolo stesso, predispongono per fissare il limite massimo in termini di superficie globale, degli esercizi pubblici in cui si effettua l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande - ed ai sensi dell'art.20 del D.P.R. 26.10.1972, n.640, concernente la riduzione dell'imposta erariale sui biglietti d'ingresso nei locali di pubblico spettacolo;

ACCERTATO, in base alle risultanze dell'istruttoria svolta, che secondo quanto previsto dal proprio statuto, l'Unione Italiana Sport Popolare svolge, anche attraverso le proprie dipendenze periferiche, attività assistenziale, ricreativa e culturale a favore dei soci iscritti;

SENTITO il Ministero delle Finanze che ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della richiesta;

VISTO l'art.2 della legge 14.10.1974, n.524;

VISTO l'art.20 del D.P.R. 26.10.1972, n.640;


D E C R E T A

L'Unione Italiana Sport Popolare in quanto riconosciuta avente carattere assistenziale, è ammessa ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art.2, IV comma della legge 14.10.1974, n.524, che consentono il rilascio, ai legali rappresentanti dei dipendenti circoli ricreativi, delle autorizzazioni alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande in deroga ai criteri di pianificazione comunale previsti e disciplinati del 1° e 2° comma della normativa citata, nonché all'estensione, in favore dei propri iscritti, delle disposizioni di cui all'art.20 del D.P.R. 26.10.1972, n.640.

Roma, 6 maggio 1989

PEL MINISTRO
(POSTAL)
Edoardo

3. Riconoscimento di Ente accreditato per la formazione del personale della scuola da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



UISP La nostra associazione
sportper tutti

4. Riconoscimento come Associazione di promozione sociale

rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante la "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".

VISTO, in particolare, l'art 7 della citata legge che ha istituito un Registro nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, in possesso dei requisiti di legge, costituite ed operanti da almeno un anno.

VISTO il D.M. 14 novembre 2001, n. 471, che regolamenta le procedure d'iscrizione e di cancellazione delle medesime associazioni nel Registro nazionale, a norma dell'art. 8, comma 1, della citata legge n. 383/2000,

VISTE le istruzioni sulla tenuta del Registro, impartite ai propri uffici con provvedimento del 3 aprile 2002,

VISTA la domanda d'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, datata 25.7.2002, come integrata dalla documentazione del 9 ottobre successivo, presentata dalla associazione nazionale UISP - Unione Italiana Sport Per Tutti, con sede legale in Roma, Lgo Nano Franchellacci, 73,

ESAMINATA l'allegata documentazione e verificato che l'associazione richiedente possiede i requisiti che, a termini di legge, ne consentono l'iscrizione

DECRETA

Per quanto in premessa indicato, l'associazione nazionale UISP - Unione Italiana Sport Per Tutti con sede legale in Roma, Lgo Nano Franchellacci, 73, è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con il n. 49

L'iscrizione si intende riferita alla sola associazione nazionale e non estende alcun tipo di efficacia ai soci aventi natura giuridica non strettamente associativa

Roma, 22 ottobre 2002

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giovanni DAVERIO)



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

*Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo sociale
e le politiche giovanili*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante la "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"

VISTO, in particolare, l'art. 7 della citata legge che ha istituito un Registro nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, in possesso dei requisiti di legge, costituite ed operanti da almeno un anno;

VISTO il D.M. 14 novembre 2001, n. 471, che regola le procedure d'iscrizione e di cancellazione delle medesime associazioni nel Registro nazionale, a norma dell'art. 8, comma 1, della citata legge n. 383/2000;

VISTO il provvedimento direttoriale del 3 aprile 2002, recante le istruzioni sulla tenuta del Registro nazionale;

VISTA la domanda d'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale datata 25 luglio 2002, come integrata dalla nota del 9 ottobre successivo, presentata dall'associazione nazionale UISP - Unione Italiana Sport per Tutti - con sede legale in Roma, largo Nino Franchellucci n. 73, con la quale domanda veniva richiesta l'iscrizione, al registro nazionale, per la sola Associazione nazionale;

VISTO il Decreto del 22 ottobre 2002 con cui l'associazione nazionale UISP - Unione Italiana Sport per Tutti - è stata iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n° 49;

VISTA la corrispondenza datata 27 febbraio 2003, con cui l'associazione nazionale UISP - Unione Italiana Sport per Tutti - ha certificato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.M. 471/2001 l'appartenenza all'associazione nazionale dei 21 comitati regionali e dei 109 comitati territoriali di cui all'elenco allegato e la conformità dei loro statuti al disposto della legge 383/2000;

ESAMINATA l'allegata documentazione e verificato che l'associazione richiedente ha correttamente operato la certificazione di conformità per le proprie sedi periferiche, certificazione che ne consente l'iscrizione;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato l'associazione nazionale UISP - Unione Italiana Sport per Tutti - con sede legale in Roma, largo Nino Franchellucci n. 73, già iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con il n. 49, è iscritta dalla data odierna con le proprie articolazioni periferiche di cui all'allegato elenco





Roma, 22.11.2003

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giovanni DAVERIO)

UISP La nostra associazione
sportper tutti



6. Protocollo d'intesa con il Ministero della Giustizia (Dipartimento Giustizia Minorile)



UISP La nostra associazione sportper tutti



7. Protocollo di intesa tra UISP e Ministero della Salute (Programma Guadagnare Salute)

UISP La nostra associazione sportper tutti



8. Servizio civile

Per oltre venti anni l'Uisp, nelle sue strutture regionali, territoriali e in molte società sportive, ha ospitato i giovani che hanno scelto l'obiezione di coscienza al servizio militare di leva. Questo è stato possibile grazie ad una Convenzione unitaria stipulata con il Ministero della Difesa dalla Federazione Arci (di cui l'Uisp è parte) nel 1981, rinnovata nel 1985 secondo la legge n. 772 del 15 dicembre 1972 e ulteriormente rinnovata il 28 giugno 2001. Il soggetto titolare dell'attuale Convenzione è l'associazione Arci-Servizio Civile, di cui l'Uisp è socio fondatore, insieme a Arci, Legambiente, Arciragazzi, Auser. Con la legge 64/2001 il **servizio civile** acquisisce lo status specifico di esperienza riconosciuta dalla legge italiana, senza dover dipendere da altri elementi. Con questo testo viene ribadito il valore della legge 230/98 che riconosce, in regime di leva obbligatoria, l'obiezione come diritto del cittadino. Con l'articolo 3 della legge "Enti ed organizzazioni private" si chiarisce che uno dei soggetti chiamati a dare vita al servizio civile, attraverso progetti, sono enti di natura non profit e, dal punto di vista tecnico, vengono ribaditi come criteri di titolarità quelli in atto con la legge 230/98.

Nel 2003 Arci Servizio Civile è stata accreditata come ente di prima classe per le attività di servizio civile nazionale, dimostrandosi soggetto in possesso di tutti i requisiti necessari e richiesti per rappresentare uno degli enti nazionali di servizio civile in grado

anche di stipulare accordi e convenzioni con enti terzi. Questo sia per valorizzare le esperienze fatte sinora e il modello interassocativo che, in questo settore, è maturato grazie all'esperienza comune di Arci Servizio Civile, sia per valorizzare una maggiore progettualità, anche diversificata rispetto alla missione delle diverse associazioni che ne fanno parte. Dallo Statuto di Arci Servizio Civile, approvato nel Congresso nazionale, art. 3: "Arci Servizio Civile è titolare ... dell'accreditamento come ente di prima classe, definiti con la Presidenza del Consiglio - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile". Questo significa che i Comitati nazionale, regionali e territoriali Uisp possono continuare ad essere sedi di assegnazione di volontari in servizio civile nazionale, sulla base di piani di impiego che sempre di più dovranno avere caratteristiche progettuali precise e contenere elementi di formazione e addestramento per i giovani che scelgono l'Uisp. L'Uisp partecipa alla vita democratica di Arci servizio civile ed è presente negli organismi dirigenti, attraverso i suoi rappresentanti.

Informazioni:

Sede nazionale Uisp, Largo N. Franchellucci, 73
00155 Roma - Tel. 06/439841

Arci servizio civile, Via dei Monti di Pietralata, 16
00157 Roma - Tel. 06/41734392

